

Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITA' PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA

(Seduta del 14 marzo 2012)

Relatore di maggioranza: FABIO BADIALI
Relatore di minoranza: GRAZIELLA CIRIACI

sulla proposta di legge n. 152

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 11 novembre 2011

ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2005, N. 8
“NORME IN MATERIA DI ACCERTAMENTO
DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DELLE IMPRESE”

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 30 marzo 2012)

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 30 marzo 2012 ha esaminato la proposta di legge n. 152/2011 ad iniziativa della Giunta regionale concernente: "Ulteriori modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005 n. 8 (Norme in materia di accertamento della regolarità contributiva delle imprese)";

Visto l'articolo 11, comma 2, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Nella Brambatti;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

esprime parere favorevole

Il Presidente

Matteo Ricci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

(Seduta del 20 marzo 2012)

Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro nella seduta del 20 marzo 2012 ha esaminato il testo della proposta di legge n. 152/11 avente ad oggetto "Ulteriori modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005 n. 8 (Norme in materia di accertamento della regolarità contributiva delle imprese)";

Visto l'articolo 8 della l.r. 15/2008;

Udita la proposta del relatore Sauro Rossi;

Vista la relazione di cui all'allegato A) facente parte integrante del presente atto;

Ritenuto, per i motivi espressi nell'allegato suddetto, di dover deliberare in merito;

Visto gli articoli 14 e 16 del Regolamento interno del CREL;

esprime parere favorevole

a condizione che il comma 4 bis dell'articolo 1 sia sostituito dal seguente:

"4 bis. Al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 8/2005 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per le imprese di un altro Stato membro dell'Unione europea tale obbligo sussiste solo se le stesse non siano in possesso di un certificato estero, equivalente al Durc, validato da convenzioni bilaterali".

Il Presidente
Graziano Fioretti

ALLEGATO A

RELAZIONE

Articolo 1, commi 1, 2, 3

Si tratta, sostanzialmente, di adeguamenti alle normative statali intervenute dal 2005 ad oggi in materia di lavoro e di salute e sicurezza.

In particolare si aggiorna il testo sulla base dell'art.39 del d.l. 112/08, convertito in legge 133/08 (passaggio da libro matricola a libro unico del lavoro) e del Tit. IV del d.lgs 81/08 (cantieri temporanei o mobili).

Articolo 1, comma 4

Interviene sull'istituto del distacco tentando di porre un freno al suo abuso riscontrato anche nelle grandi opere (autostrada) ed in altri appalti pubblici.

Secondo la circolare del Ministero del Lavoro del 10/07/2009, in caso di distacco il lavoratore resta dipendente dell'impresa del distaccante, ma è inserito nell'organizzazione del distaccatario. L'impresa distaccante è estranea all'appalto, ma anche i lavoratori sono formalmente degli "estranei" rispetto alla verifica della regolarità contributiva. Le conseguenze negative sono varie:

- 1) impossibilità a richiedere il DURC da parte del committente in quanto i lavoratori sono dipendenti di un'altra impresa (distaccante) e sono solo inseriti nell'organizzazione di un'impresa che esegue i lavori (distaccatario);
- 2) aggiramento delle percentuali previste per legge nel sub appalto, in quanto un certo numero di lavoratori non figura tra le forze lavoro presenti in cantiere;
- 3) mancata iscrizione dei lavoratori alla cassa edile territorialmente competente e abilitata al rilascio del DURC, in quanto i lavoratori restano iscritti alla cassa edile dove ha sede l'impresa distaccante;
- 4) possibilità che siano presenti in cantiere lavoratori con contratti diversi dall'edilizia, considerando che il distacco giuridicamente si configura come un accordo tra imprese che si prestano la manodopera

senza alcun obbligo di qualificazione.

A queste problematiche si cerca di ovviare con le nuove disposizioni.

Il comma 4 bis dell'articolo 1, sulla base di quanto specificato dall'interpello Minlavoro n. 6/09 in tema di elusioni contrattuali, va cancellato o così riscritto:

“Per le imprese di un altro Stato membro dell'Unione europea tale obbligo sussiste solo se le stesse non siano in possesso di un certificato estero, equivalente al Durc, validato da convenzioni bilaterali”.

Articolo 1, commi 5 e 6

Non sempre i Comuni, nel caso di lavori privati, richiedono il DURC al momento del rilascio dei titoli abilitativi previsti dalla legge per avviare i lavori.

L'obiettivo di questi articoli è quello di mettere in rete, con apposita convenzione, i dati dei Comuni e delle Casse Edili, in modo che sia possibile effettuare un controllo preventivo dell'impresa che eseguirà i lavori.

In sostanza, come fatto in altre parti d'Italia, si tratta di avere una banca dati on line condivisa Comuni/Casse Edili che consenta alla Casse di conoscere il nome dell'impresa che farà il lavoro privato e di inviare al Comune il DURC prima del rilascio del titolo abilitativo, indispensabile per aprire il cantiere.

Testo proposto**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 8/2005)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 8 (Norme in materia di accertamento della regolarità contributiva delle imprese), le parole: "soggetti a denuncia di inizio attività (DIA) o a permesso di costruire, ai sensi degli" sono sostituite dalle parole: "subordinati agli adempimenti di cui agli" e le parole: "al direttore dei lavori o, qualora previsto, al coordinatore per l'esecuzione" sono sostituite dalle parole: "al coordinatore per l'esecuzione, qualora previsto, o al direttore dei lavori negli altri casi".

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 8/2005, le parole: "dall'articolo 11 del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili)" sono sostituite dalle parole: "dall'articolo 99 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)".

3. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 8/2005, le parole: "Il direttore dei lavori o, qualora previsto, il coordinatore per l'esecuzione" sono sostituite dalle parole: "Il coordinatore per l'esecuzione, qualora previsto, o il direttore dei lavori negli altri casi".

4. Al comma 2 bis dell'articolo 1 della l.r. 8/2005: le parole: "Il direttore dei lavori o, qualora previsto, il coordinatore per l'esecuzione" sono sostituite dalle parole: "Il coordinatore per l'esecuzione, qualora previsto, o il direttore dei lavori negli altri casi"; la parola: "matricola" è sostituita dalle parole: "unico del lavoro" e dopo le parole: "Le eventuali irregolarità riscontrate sono comunicate" sono inserite le parole: "per iscritto".

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 8/2005 è inserito il seguente:

"3 bis. Per i lavori pubblici e privati l'obbligo di

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 8/2005)

1. Identico**2. Identico****3. Identico****4. Identico**

4 bis. Al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 8/2005 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per le imprese di un altro Stato membro dell'Unione europea l'obbligo sussiste solo se le stesse non abbiano già posto in essere, presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale, gli adempimenti finalizzati a garantire gli stessi livelli di tutela derivanti dagli accantonamenti previsti dalla disciplina contrattuale o statale vigente."

5. Identico

iscrizione alla cassa edile di cui al comma 3 riguarda, nel caso di lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), sia l'impresa distaccante che quella distaccataria. Per lo stesso appalto, l'impresa distaccante trasmette la denuncia mensile alla cassa edile evidenziando la posizione di lavoratore distaccato e l'impresa distaccataria comunica mensilmente alla cassa edile i nominativi dei lavoratori distaccati. L'impresa distaccante è obbligata a esibire il DURC al committente o al responsabile dei lavori, ai fini della verifica di cui all'articolo 90, comma 9, del d.lgs. 81/2008.”.

6. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 8/2005 è inserito il seguente:

“5 bis. Ai fini del controllo degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, il Comune trasmette alla cassa edile di cui al comma 3, in base a quanto stabilito nell'apposita convenzione stipulata secondo lo schema tipo adottato con deliberazione della Giunta regionale, i dati dei titoli abilitativi relativi a soggetti pubblici e privati di propria competenza.”.

Art. 2

(Norma transitoria)

1. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui al comma 5 bis dell'articolo 1 della l.r. 8/2005, come inserito dal comma 6 dell'articolo 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Identico

Art. 2

(Norma transitoria)

Identico